



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO COMUNALE FINALIZZATO AL MANTENIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE E/O IN STRUTTURA DIURNA ACCREDITATA O AUTORIZZATA DI ANZIANI O ADULTI CON PATOLOGIE ASSIMILATE, RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CENTO – ANNO 2021

L'anno 2021, addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 16:20 ritualmente convocata dal Sindaco, si è riunita in remoto la Giunta Comunale, con l'intervento dei componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	TOSELLI FABRIZIO	Sindaco	Presente	
2	MACCAFERRI SIMONE	Vicesindaco	Presente	
3	BARBIERI MARIACRISTINA	Assessore		Assente
4	LABIANCO ANTONIO	Assessore	Presente	
5	BORGATTI GRAZIA	Assessore	Presente	
6	MELLONI ANDREA	Assessore	Presente	
7	MELLONI ELENA	Assessore	Presente	
8	FORTINI MATTEO	Assessore	Presente	
			7	1

Partecipa alla seduta in remoto il Vice Segretario Dott. Mauro Zuntini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare e

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", la quale, al comma 3-bis dell'art.106, prevede il differimento per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2021 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

Richiamati:

- ☐ la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 15/04/2020 avente ad oggetto:"Documento Unico di Programmazione 2020/2022 – Approvazione" e ss.mm.ii.;
- ☐ la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 15.04.2020 avente ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- ☐ la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 16.04.2020 avente ad oggetto: "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - APPROVAZIONE" e ss.mm.ii.;
- ☐ la delibera di Giunta Comunale n. 160 del 09/07/2020 avente ad oggetto:" PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020/2022 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI" esecutiva ai sensi di legge;

Vista la legge 08.11.2000 n. 328, avente ad oggetto: "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 13.03.2003, n. 2 "*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*" e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 5 del 03/02/1994 avente ad oggetto:"Tutela e valorizzazione delle persone anziane – Interventi a favore di anziani non autosufficienti "

Visto il D.M. 31-12-1983 "*Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale*";

Visto il DPCM del 12/01/2017 avente ad oggetto: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. (17A02015)"

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii., recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";

Visto il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante "*Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159*";

Vista la Legge 89 del 26 maggio 2016 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (articolo 2-sexies "ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità) ed il Decreto Interministeriale 1 giugno 2016 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.C.M. n. 159/2013;

Vista la molteplicità degli ambiti di applicazione del D.P.C.M. 159/2013 (servizi educativo-scolastici, servizi abitativi, servizi sociali e socio-sanitari, diritto allo studio) e considerato che il DPCM 159/13 disciplina rigorosamente le modalità di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), delimitando fortemente l'ambito di discrezionalità per gli enti locali;

Considerato tuttavia che rimangono nell'autonomia della normativa regolamentare locale

l'individuazione di specifiche platee di beneficiari e la disciplina dell'applicazione dello strumento "a valle" del calcolo della situazione economica delle persone e dei nuclei mediante lo strumento I.S.E.E. e che costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate è tenuto a partecipare al costo delle stesse secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare;

Rilevato che con l'adozione della delibera consigliare n 126 del 28/12/2018 è stato approvato il regolamento comunale che garantisce il mantenimento in struttura residenziale e/o in struttura diurna accreditata o autorizzata di persone anziani o adulti con patologie assimilabili a quelle degli anziani, residenti nel territorio del Comune di Cento, che presentano un livello di compromissione funzionale, accertato e definito in ambito di valutazione multidimensionale distrettuale (U.V.M.) e sono privi di un adeguato sostegno familiare e quindi in condizioni di elevato bisogno assistenziale non di tipo domiciliare e non sono in grado di provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità giornaliera;

Dato atto che l'intervento economico integrativo del Comune viene concesso, nei limiti della disponibilità di bilancio, qualora la situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare come determinato dall'articolo 6 del D.P.C.M. n. 159/2013 e dal sopra citato Regolamento, non consenta la copertura parziale o totale della retta alberghiera praticata dalla struttura ospitante accreditata ovvero praticata dalla struttura autorizzata nel limite di quella accreditata. Dunque si tratta di un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta alberghiera liquidato direttamente all'Ente gestore nella misura della differenza tra il valore della quota a carico di Comune/Utente per i servizi accreditati, e il *quantum* autonomamente sostenibile dal cittadino e dalla famiglia. Per i servizi non accreditati il valore eccedente resta in ogni caso a carico dell'assistito e del relativo nucleo familiare.

Dato atto altresì che all'articolo 3 del sopra citato regolamento è rimessa alla Giunta la determinazione annuale dei seguenti parametri, necessari per la determinazione della misura dell'intervento economico integrativo comunale; ossia:

- a) i valori della quota fissa da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013;
- b) i valori di patrimonio disponibile minimo e massimo di cui al comma 1 lett. b) del presente articolo;
- c) i valori della quota giornaliera di detrazione per spese personali;
- d) l'importo del patrimonio mobiliare liquido da detrarre per garantire la copertura di costi aggiuntivi necessari ad assicurare la giusta tutela e dignità all'assistito;

Ritenuto pertanto, di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento approvato con la DCC n 126 del 28/12/2018 e nello specifico all'art. 3, definendo con il presente atto i parametri anzidetti, indispensabili per la determinazione dell'intervento economico integrativo Comunale per l'anno 2021, il tutto nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e nel limite le risorse economiche stanziare nel corrispondente esercizio finanziario del bilancio previsionale 2020/2022, quali si riportano in dettaglio nella parte dispositiva del presente atto;

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi;

D E L I B E R A

per i motivi in premessa esposti, che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

- 1) di definire con il presente atto i parametri per la determinazione dell'intervento economico integrativo Comunale, valevoli per l'anno 2021, il tutto nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza e nel limite le risorse economiche stanziare in

bilancio per il presente intervento economico;

- 2) di dare atto che la quota di compartecipazione dell'utente è data dalla sommatoria della quota fissa e della quota variabile di cui all'art. 3 lettere a) e b) del relativo regolamento, dove:
 - ☐ per quota fissa si intende il valore della quota da corrispondere in funzione dei livelli di disabilità/non autosufficienza di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 non correlata al valore ISEE, al netto della quota personale per le piccole spese
 - ☐ per quota variabile, da aggiungere alla quota fissa, si intende una percentuale della retta calcolata in base all'ISEE del beneficiario, rapportata alla retta stessa;
- 3) di approvare per l'anno 2021 le seguenti quote fisse di compartecipazione giornaliera in funzione ai vari livelli di disabilità/non auto sufficienza di cui all'art. 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm. e delle circolari dell'INPS n 148 del 18/12/2020 e n 157 del 29/12/2020 sulla determinazione del rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2021, ossia:
 - ☐ per i titolari di assegno mensile di invalidità civile o di pensione di inabilità civile totale di € 287,09, la quota giornaliera di compartecipazione è di $(287,09 \cdot 13/365) = € 10,23$;
 - ☐ per i titolari di assegno sociale sostitutivo dell'indennità civile di € 374,85 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(374,85 \cdot 13/365) = € 13,35$;
 - ☐ per i titolari di assegno sociale di € 460,28 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(460,28 \cdot 13/365) = € 16,39$;
 - ☐ per i titolari di indennità di accompagnamento di € 522,10 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(522,10 \cdot 12/365) = € 17,16$
 - ☐ per i titolari di assegno mensile di invalidità civile o di pensione di inabilità civile totale di € 287,09 e di indennità di accompagnamento di € 522,10 la quota giornaliera di compartecipazione è di € 27,39
 - ☐ per i titolari di pensione per talassemia major e drepanocitosi di € 515,58 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(515,58 \cdot 13/365) = € 18,36$;
 - ☐ per i titolari di assegno sociale sostitutivo dell'indennità civile totale e parziale di € 374,85 e di indennità di accompagnamento di € 522,10 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(374,85 \cdot 13/365 + 522,10 \cdot 12/365) = € 30,51$
 - ☐ per i titolari di pensione per ciechi assoluti di € 310,48 e di indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti di € 938,35 la quota giornaliera di compartecipazione è di $(310,48 \cdot 13/365 + 938,35 \cdot 12/365) = € 41,91$
 - ☐ per i titolari di pensione per ciechi parziali di € 287,09 e di indennità di accompagnamento per ciechi civili di € 938,35 e di indennità di accompagnamento per invalidi totali di 522,10 la quota giornaliera di compartecipazione è di € 58,24;
 - ☐ di disporre che dalle suddette quote di compartecipazione vada detratta una franchigia giornalmente per spese personali di € 3,29, corrispondente ad un totale annuo di € 1.200,00. Nel caso in cui all'ISEE del beneficiario venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con disabilità media, grave, non autosufficienza come rilevato dalla DSU), si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito quale quota garantita per le spese personali;
- 4) di stabilire che i limiti patrimoniali entro i quali viene rideterminata la misura della compartecipazione dell'assistito sono compresi da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 25.000,00 e che in caso di patrimonio disponibile compreso entro tali limiti la quota di compartecipazione dell'utente viene aumentata progressivamente secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento;
- 5) di stabilire altresì che per i cittadini che presentano un patrimonio disponibile superiore ad € 25.000,00 verrà posta a carico dell'assistito il corrispondente valore della intera tariffa sociale (comune/utente) del servizio accreditato e non sarà previsto nessun intervento di

compartecipazione comunale;

- 6) di stabilire che le compartecipazioni dell'utenza sui costi sociali dei servizi accreditati o autorizzati vengano fatturate ed accertate direttamente dai Gestori della strutture ospitanti, secondo le regole che sono state dettagliate nei relativi contratti di servizio, al cui contenuto si rimanda;
- 7) di stabilire che l'integrazione economica a carico del Comune venga rimborsata direttamente al Gestore della struttura di accoglienza sulla base delle relative note di addebito mensili;
- 8) di dare atto che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 il costo sociale annuo prodotto dalle suddette integrazioni, depurato delle quote partecipative dell'utente come sopra determinate, sarà finanziato con lo stanziamento economico annuo assegnato alla codifica n 1202104225000 del capitolo di spesa n 22500 "SPESE PER IL RICOVERO INDIGENTI E ANZIANI del secondo esercizio del bilancio di previsione 2020/2022 (annualità 2021) ed entro tale limite;

Quindi, con successiva ed unanime votazione

D E L I B E R A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Fabrizio Toselli

Firma
Il Vice Segretario Generale
Dott. Mauro Zuntini

La presente deliberazione, alla data di sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune www.comune.cento.fe.it per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 Art. 124 Comma 1, e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____